Allegato "C" al n. 14.123 di raccolta

STATUTO

Associazione “Oasi Rivoli”

Art. 1 - DENOMINAZIONE - DURATA

1.1. E’ costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i, un’associazione di promozione sociale denominata "**Oasi Santa Monica e Sant’Agostino Rivoli APS**", che potrà essere anche indicata, in forma abbreviata, come "Oasi Rivoli APS" o "Oasi Santa Monica e Sant’Agostino APS”, di seguito indicata come Associazione.

1.2. L’Associazione persegue finalità assistenziali, civiche, solidaristiche, di promozione culturale e spirituale e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, compresi soggetti con disabilità.

1.3. L'associazione ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l’esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.4. L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.5. L’Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

2.1. L’Associazione ha sede in Rivoli, all’indirizzo indicato in atto costitutivo ed eventualmente successivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.

2.3. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

3.1. L’associazione persegue espressamente scopi e finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione operando per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale relativamente alla realtà locale.

3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l’Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civi-

co, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche.

3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione delle proprie finalità.

Art. 4 – ATTIVITÀ

4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.

4.2 In particolare, l'Associazione persegue le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui alle infraindicate lettere dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5 (lettera i);

b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);

d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);

g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s);

h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del

suddetto art. 5 (lettera u);
j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v).
4.3 L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente punto 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo punto 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti ivi richiamati. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
4.4 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.
4.5 L'Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali, su iniziativa del Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e nell'osservanza e alle condizioni stabilite dalle normative può svolgere:
• attività di formazione: percorsi formativi per singoli cittadini, educatori, insegnanti, operatori sociali, volontari; istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli, mostre, laboratori ludico-espressivi e di creatività;
• attività sportive dilettantistiche: attività motorie, ludico-motorie e sportive intese anche come occasioni di aggregazione, socialità a tutela della salute e del benessere; eventi sportivi, tornei e manifestazioni;
• attività di aggregazione: feste, organizzazione di eventi culturali, sportivi e artistici, soggiorni e gite;
• attività di turismo sociale e responsabile: promozione del turismo sociale, sostenibile, accessibile e responsabile; progettazione e organizzazione di visite, itinerari, viaggi ed escursioni sul territorio; gestione diretta di strutture ricettive;
• attività editoriale: pubblicazione di bollettini, newsletter e pagine web, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
• attività di consulenza e di accompagnamento sociale inerente i problemi ed i bisogni espressi dai propri associati;
• azioni di cittadinanza attiva e di tutela (sensibilizzazione, solidarietà, auto-organizzazione, volontariato, promozione di servizi di informazione e tutela dei diritti);

• attività di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande e di gestione di punti mensa;
• raccolte pubbliche di fondi, ai sensi e sotto l'osservanza di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017;
• in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (anche sottoscrizioni a premi);
• gestione di strutture per la realizzazione delle attività associative.

Art. 5 – VOLONTARIATO

5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci.

5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

6.1. Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a sette.

Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne di ogni nazionalità, che condividano gli scopi dell'associazione e accettino le regole dettate dal presente Statuto. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

6.2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6.3. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile a qualsiasi titolo né rivalutabile. La partecipazione

sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;

7.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno,
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa,
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale.

8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione in forma scritta secondo quanto previsto da apposito regolamento, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento Interno.

8.4. La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

Avverso l'eventuale reiezione della domanda di ammissione, che deve essere comunicata all'interessato, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 9 - ESCLUSIONE E RECESSO DEL SOCIO

9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per esclusione, per recesso nonché per causa di morte.

9.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

9.3 Ferme restando le previsioni del presente Statuto, l'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

9.4 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

9.5 In caso di recesso o esclusione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

9.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10. 1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano il quarto ed il quinto comma dell'art. 2372 codice civile.

La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia loro consentito di

seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare, per gli aventi diritto, alla votazione, in modo che sia accertabile il voto da essi espresso.

11.3 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare su:

a. l'elezione del Consiglio Direttivo ogni quattro anni;

b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;

c. gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;

d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;

e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;

f. il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;

g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;

h. ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria è competente a deliberare su:

- le modificazioni dello statuto;
- lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

11.4. L'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno due terzi dei soci.

Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In deroga a quanto sopra, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando:

- il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve:

a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;

b) essere affissa presso la sede e comunicata ai soci in forma scritta anche a mezzo mail o sms;

c) indicare: la data e il luogo della riunione, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattrore; gli argomenti all'ordi-

ne del giorno e il programma dei lavori.
11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.
11.7 I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea.
11.8 I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.
12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti il Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.
12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita in quattro anni.
12.4. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate.
Con Regolamento interno possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori.
Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria e di norma almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente vicario con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.
Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale, nonché, ove redatto il bilancio sociale ;
d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
e) svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o dai Regolamenti interni.
12.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative

delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei componenti che partecipano e votano.
12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente documentate e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
12.7. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.
12.8 Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
12.9 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e le modalità di convocazione della neoeletto Consiglio.
12.10 I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio.
12.11 Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo, compreso il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 – PRESIDENTE

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
13.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.
13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto. Il Presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto di-

versamente disposto dall'art. 12.4.
Il Presidente:
a. sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di specifici incarichi e deleghe da attribuire ai suoi componenti;
b. ricopre ogni ulteriore funzione ad esso spettante individuata dallo Statuto e dai Regolamenti interni.
13.4 Il Consiglio Direttivo può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Tesoriere. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.
13.5 Il Tesoriere, ove eletto
a. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
b. predispone ed illustra al Consiglio Direttivo la bozza di bilancio preventivo, ove previsto, e del bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.
13.6 Il Presidente e il Tesoriere, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi amministratori. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

14.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

14.2. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
b) eredità, donazioni e legati non destinati espressamente a patrimonio;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo

di promozione sociale.
Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
14.3. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

15.1. L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
15.3 Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.
15.4 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi, ma, in ogni caso in termine utile per il loro deposito presso il predetto Registro.
15.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Regi-

stro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

15.7 Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito.

Salve inderogabili disposizioni di legge, i libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
b. per i libri dal n. 2) al n. 4): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo, se la richiesta riguarda il libro tenuti a sua cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L'istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.

15.8 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

In ogni caso l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..

16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomi-

na di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito albo.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale e di enti del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i.) nonché, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

CARMELA CIVITA

EMANUELA LAZZERINI Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritta dottoressa Emanuela LAZZERINI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato del certificato numero di serie 4ddd vigente fino alle ore 08:04:05 del 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero quattordici facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.
Torino, lì 29 aprile 2024, nel mio studio in Torino, via Pietro Micca n. 9.
Firmato digitalmente: Notaio Emanuela LAZZERINI